

48246 / 15

M.
ASR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. CARLA MENICHETTI

Dott. SALVATORE DOVERE

SENTENZA
- Presidente - N. 2034/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 52159/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- ① PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:

SILIANI SIMONE N. IL 10/06/1962 - *imputato.*
GHERPELLI GIUSEPPE N. IL 15/03/1947 - *imputato.*

- ② *SILIANI SIMONE nato il 10 giugno 1962*
avverso la sentenza n. 31/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/02/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Romano*

che ha concluso per

*l'annullamento della sentenza per prescrizione, quanto
agli effetti penali; il rigetto quanto alle statuizioni civili.*

*Votati i difensori Avv. Giunta, Zilletti e Veri Puccini
che hanno chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore
generale e l'accoglimento del ricorso di Siliani;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Blaiotta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Firenze ha affermato la responsabilità di Siliani Simone e Gherpelli Giuseppe in ordine al reato di omicidio colposo commesso il 3 settembre 2006 in danno di Raso Luca, esclusa l'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il coimputato Frusi è stato invece assolto per non aver commesso il fatto

La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze: è stata confermata la condanna nei confronti del Siliani mentre il Gherpelli è stato assolto per non aver commesso il fatto.

All'affermazione di responsabilità nei confronti del ridetto Siliani ha fatto seguito la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Il fatto, alla stregua delle sentenze di merito è il seguente. Nel corso della notte, durante una manifestazione, il Raso cadeva da un bastione del Forte Belvedere in Firenze. La vittima precipitava all'interno di una "cannoniera" (cioè uno spazio vuoto inserito tra due terrapieni di uguale aspetto ed altezza, delimitati da camminamenti del tutto simili), mentre si spostava da un terrapieno all'altro ignorando la presenza di tale vuoto non segnalato né adeguatamente visibile a causa dell'ora notturna e della particolare conformazione dei luoghi.

Nei confronti del Siliani, assessore alla cultura del Comune di Firenze, è stato ritenuto l'addebito di aver consentito lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo all'aperto negli spazi del Forte fino alle tre della notte, in una situazione incompatibile con le caratteristiche della struttura e con la tipologia di uso che era stata predisposta. Si è ritenuto in particolare che la struttura non fosse stata adeguata alle esigenze di sicurezza in conseguenza dei pericoli già segnalati negli anni precedenti e collegati anche ad incidenti occorsi a due cani sempre nella medesima, pericolosa zona.

Si è reputato altresì che il luogo costituiva una vera propria insidia soprattutto per chi non conosceva i luoghi e la conformazione degli spalti, a causa della scarsissima illuminazione, dell'altezza dei camminamenti e dei bassi muretti. In breve, chi si trovava su un terrapieno, in una situazione di scarsa visibilità, non immaginava che al di là del camminamento vi fosse un precipizio.

3. Il Tribunale ha pure ritenuto la responsabilità del Gherpelli, titolare della Direzione cultura del Comune, per aver consentito l'utilizzo della struttura nonostante la sua pericolosità. Tale imputato, d'altra parte, pur in assenza di poteri gerarchici sovrintendeva e coordinava l'attività di diversi uffici potendo addirittura sostituirsi a



loro in caso di inerzia. E tale responsabilità è stata ritenuta pure in presenza di deleghe nei confronti di dirigenti del settore.

4. E' stata invece esclusa la responsabilità dell'imputato Frusi per l'assenza di una posizione di garanzia. Egli si è infatti occupato della sicurezza di zone diverse e non ha mai redatto il piano di valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994.

5. A seguito di impugnazioni del pubblico ministero e degli imputati condannati la Corte d'appello ha adottato la pronunzia già sopra indicata ed a stralcio la posizione dell'imputato Frusi nei cui confronti l'accusa aveva presentato impugnazione.

6. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica ed il Siliani.

Il Procuratore generale deduce due motivi.

6.1 Con il primo si impugna la sentenza per ciò che riguarda l'esclusione dell'aggravante. Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, specialmente quando si tratti, come nel caso in esame, di un'area circoscritta, la normativa infortunistica debba essere applicata in tutti i punti dell'area, anche nel caso in cui la condotta lavorativa si stia svolgendo in zona limitrofa e posta sempre all'interno dell'area. Nel caso di specie gli addetti alla vigilanza si muovevano all'interno dell'area del Belvedere e dunque in quella serata sarebbero passati più volte anche nel luogo in cui si è verificato l'infortunio, sicché si ritiene che pure tale zona dovesse essere coperta dalla tutela antinfortunistica.

6.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l'assoluzione di Gherpelli. La Corte d'appello non ha adeguatamente controbattuto agli argomenti del primo giudice, limitandosi ad esaminare la posizione dell'imputato nell'organigramma del Comune, senza valutare che egli, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti dei servizi della sua direzione, aveva il dovere di attivarsi nel caso in cui i dirigenti dei servizi medesimi fossero rimasti inerti, come accaduto, una volta venuto a conoscenza della pericolosità dell'aria. Che egli conoscesse tale pericolosità è dimostrato dal primo giudice che cita la testimonianza di due dirigenti comunali.

7. Pure Siliani deduce diversi motivi.

7.1. Si espone la disciplina recata dal Decreto legislativo n. 29 del 1993 che regola la ripartizione di funzioni e responsabilità tra organo politico e tecnico nell'ambito delle amministrazioni locali. Ne emerge una ripartizione di compiti: l'organo politico ha una funzione di indirizzo politico amministrativo, mentre a quello

— 3 — *Alcibi*

tecnico compete l'attività di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa che concretizza le scelte politiche.

Il Forte è stato consegnato dal Demanio nelle mani dell'architetto Cini, Direttore del servizio Belle arti, dirigente del comune. L'atto di concessione chiarisce che agli organi tecnici sono demandati tutti gli atti necessari all'attuazione del provvedimento, compresi gli impegni di spesa. Il dirigente ha assoluta autonomia gestionale come emerge dalla giurisprudenza di legittimità.

Nonostante tale ripartizione di compiti, i giudici di merito hanno assunto, con una petizione di principio, una sorta di responsabilità da posizione dell'imputato, trascurando completamente il ruolo del dirigente architetto Cini al quale il compendio immobiliare era stato affidato per la gestione.

D'altra parte, in ogni caso, erroneamente si attribuisce all'Assessore alla cultura una responsabilità politica che andrebbe semmai addebitata all'organo collegiale che ha assunto gli atti deliberativi, essendo stato l'imputato mero proponente delle deliberazioni che affidavano all'associazione Puccini l'organizzazione del programma estivo notturno.

7.2 Con il secondo motivo si censura la logicità della motivazione per quanto attiene alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dell'insidia esistente sul luogo del sinistro. Si afferma che tale conoscenza era notoria e comunque presente all'imputato. Si assume altresì che lo stesso imputato nel corso dell'esame dibattimentale abbia ammesso tale conoscenza. L'enunciazione reca travisamento della prova. A sostegno di tale assunto vengono trascritti alcuni brani della deposizione.

I rapporti tra l'organo politico e quello tecnico nella materia è testimoniato da documenti scritti dei quali il ricorso propone una analitica cronistoria. Se ne desume che l'assessore ricorrente aveva avuto dalla struttura tecnica l'assicurazione della mancanza di qualsiasi pericolo e che le plurime certificazioni ed autorizzazioni rilasciate dagli organi tecnici escludevano qualsiasi rischio. Si menzionano tra l'altro i lavori imponenti di restauro conclusi nella primavera 2003 costati 4 miliardi di lire; gli ostacoli in alcuni casi frapposti dalla Sovrintendenza; le ripetute valutazioni dei rischi che in nessun caso hanno posto in luce problematiche peculiari nello specifico sito in cui cadde il Raso. Si evocano pure gli imponenti lavori per la sicurezza del 2005. La lettura degli atti e dei provvedimenti formali, coerenti con le informazioni circolanti nell'assessorato conduce a ritenere provato che il Siliani aveva la consapevolezza che il compendio del Forte Belvedere era in perfetta sicurezza, come da attestazioni dell'architetto Cini e di altri tecnici. In particolare, le problematiche emerse nel 2003 a seguito della caduta di un cane, solleccarono l'attenzione dell'imputato che si mostrò sensibile; e furono affrontate e risolte con gli interventi del 2005 diretti proprio alla prevenzione del rischio di precipitazione e comunque all'adeguamento alla disciplina



antifortunistica, con la supervisione della Asl. Si pone altresì in luce che, tra l'altro, la manifestazione del 2006 era stata autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che aveva eseguito un sopralluogo ed aveva rilasciato pare favorevole per l'agibilità. Tale Commissione è composta da personale tecnicamente qualificato di diverse istituzioni pubbliche.

Si conclude che in assenza di alcuna segnalazione e dei positivi indicati elementi di giudizio il Siliani non nutriva alcun dubbio sulla sicurezza del Forte.

7.3 Con il terzo motivo si censura la ritenuta responsabilità colposa. Lo stesso pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, ascrivendo l'evento ad un comportamento inconsueto ed imprevedibile della vittima che non avrebbe potuto essere evitato se non creando un inaccettabile numero di gabbie e transenne attorno a tutto l'edificio. La stessa vittima ha del resto violato il dovere di evitare la autoesposizione al pericolo.

In breve l'attuazione di cautele prevenzionistiche non può giungere a stravolgere la caratteristiche di manufatti storici ed affida anche all'utente la corretta utilizzazione del bene.

Si considera ancora che un'insidia, per essere ritenuta tale, deve integrare una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza. Nella specie la zona della Cannoniera non presentava alcuna insidia per chi ne percorreva a piedi il perimetro. Del resto la vittima in quello stesso giorno aveva a lungo frequentato la zona ed aveva quindi avuto modo di rendersi conto dello stato dei luoghi, come emerge da alcune fotografie. Dalle misurazioni effettuate è emerso che il Raso ha effettuato un salto di oltre 4 metri e non il piccolo salto di cui si parla in sentenza; e ciò dà l'idea di un comportamento abnorme che fuoriusciva dal fuoco della regola cautelare.

Il carattere straordinario ed imprevedibile dell'evento verificatosi è del resto dimostrato dalla circostanza che nel corso dei secoli mai un evento del genere era accaduto. E d'altra parte non si può mettere a confronto le caratteristiche di un cane con quelle dell'uomo, che ha capacità di informato autogoverno dei propri comportamenti ben superiore.

L'impugnazione argomenta altresì in ordine all'assunto inganno ottico ipotizzato nella sentenza e che, si deduce, non trova alcun riscontro oggettivo. E' d'altra parte fallace idea che il Forte forse scarsamente illuminato. Essa tra l'altro trascura che si tratta di edificio storico e che l'illuminazione è finalizzata sia alla fruizione da parte dei visitatori sia alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche. D'altra parte il tema della luminosità era stato valutato sia dalla Commissione provinciale che dall'architetto Cini.

Oggetto di ulteriore considerazione è il profilo della vigilanza sull'utenza rispetto al quale, si assume, il ruolo dell'imputato era estraneo.

8.4 Oggetto del quarto motivo di ricorso è il diniego dell'esame di alcuni testi che ebbero a svolgere il sopralluogo su tutta la cinta muraria unitamente a tecnici comunali. Tale testimonianza assume carattere decisivo in ordine allo stato dei luoghi esaminati da personale tecnico qualificato ed attendibili. Nessuna motivazione la sentenza reca in ordine al rigetto della richiesta della rinnovazione parziale del dibattimento.

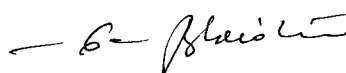
8.9 L'ultima censura attiene al rifiuto della richiesta di svolgere una perizia farmacologica e tossicologica sui resti della vittima. Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che essa fosse ininfluyente ai fini del decidere; mentre un apprezzamento sull'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti ben avrebbe potuto spiegare gli accadimenti. La questione era stato oggetto di specifico motivo di impugnazione sul quale la Corte d'appello nulla ha motivato.

9. La varietà delle questioni dedotte impone di esporre una sintesi ~~sintesi~~ delle divergenti pronunzie.

Secondo il primo giudice il Siliani, assessore alla cultura, aveva consentito alla associazione Teatro Puccini di organizzare spettacoli pubblici notturni pur essendo consapevole dell'esistenza di pericolo di caduta dai bastioni. Il Forte era di proprietà del demanio ma con una convenzione del 1999 era stato concesso al Comune di Firenze, con l'impegno dell'ente territoriale ad effettuare i lavori necessari per gli adeguamenti imposti dalle normative in materia di sicurezza. L'indicato utilizzo da parte della associazione era stato disposto con delibera comunale su proposta del Siliani.

Nei confronti dell'assessore il Tribunale ha ritenuto la consapevolezza della situazione di pericolo a seguito della caduta di un cane nel 2003 e di altre informazioni ricevute. Egli era altresì al corrente che i progetti per eliminare i pericoli di caduta non erano mai stati autorizzati dalla competente Soprintendenza; e che il Comune si limitò ad effettuare modesti lavori di adeguamento in zone lontane dalla Cannoniera. L'evento quindi non era imprevedibile e l'amministratore ha violato la posizione di garanzia inerente alle funzioni di organo di indirizzo politico, omettendo di orientare l'amministrazione a programmare utilizzazioni del complesso compatibili con lo stato dei luoghi.

Il Tribunale ha escluso l'aggravante, considerando che se è vero che la normativa antinfortunistica non ~~sono~~^è diretta solo alla tutela dei lavoratori, è pur vero che di notte in quella zona del Forte non era prevista alcuna attività lavorativa di



personale dell'amministrazione comunale. Pertanto nessun legame eziologico è stato ritenuto tra la violazione di norme antinfortunistiche e l'evento dannoso.

10. Anche per il giudice d'appello non vi è dubbio sulla insidiosità del luogo; sull'assenza di segnalazione o protezione, sulla scarsa illuminazione: tale situazione creava l'illusione dell'assenza di soluzione di continuità tra i terrapieni. E' inoltre attendibile la deposizione testimoniale che ha riferito del comportamento del Raso, che "corricchiava" sul terrapieno e saltava oltre il muretto che lo delimitava precipitando così nel vuoto. La pronunzia ha escluso altresì comportamento imprudente o incongruo della vittima.

Nei confronti dell'imputato Siliani la Corte di merito condivide l'apprezzamento del Tribunale; aver cioè violato la posizione di garanzia venendo meno alle funzioni di organo di indirizzo politico.

È vero, si considera, che il Forte era stato consegnato a seguito della convenzione con il demanio al dirigente del servizio tecnico delle Belle arti architetto Cini il quale, nella qualità di organo tecnico, assumeva l'onere di curarne la conservazione ed il mantenimento. Tuttavia la delibera comunale ha consentito l'apertura in orario notturno senza che fosse stata verificata la agibilità in tale orario; ovvero che fosse stato eliminato ogni pericolo, nonostante fosse notorio e conosciuto dallo stesso ricorrente, come dallo stesso ammesso, il pericolo di caduta dai bastioni e nonostante che l'illuminazione esterna non fosse stata mai realizzata con la finalità di rendere accessibile al pubblico l'area in questione.

La pronunzia rammenta che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la delega di funzioni del sindaco in favore di altri soggetti come il dirigente o il funzionario proposto esonera da responsabilità solo nel caso in cui l'organo elettivo sia inconsapevolmente estraneo alle inadempienze del delegato e non sia stato neppure informato di tali inadempienze, così da escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza.

Pur non potendosi applicare la normativa antinfortunistica non c'è dubbio, secondo la Corte di merito, che l'assessore delegato dal sindaco rivesta una posizione di garanzia in merito alla corretta gestione del patrimonio comunale dovendo egli vigilare sull'attività svolta dalla struttura tecnica dell'assessorato da lui guidato. L'imputato aveva la competenza per decidere l'utilizzo del Forte belvedere e lo ha fatto autorizzandone l'apertura al pubblico anche in orario notturno. Si ritiene irrilevante il fatto che la decisione sia stata assunta collegialmente dalla giunta, in considerazione della attività di impulso dell'assessore ed essendosi comunque in una situazione che potrebbe semmai configurare responsabilità concorrente ma non escludere quella del Siliani. Costui, in virtù della indicata posizione di garanzia nei confronti degli utenti della struttura, aveva il compito di vigilare sulla loro incolumità ovvero di eliminare

— 4 — *Blasini*

tutti i pericoli noti o prevedibili eliminabili con interventi fattibili. Egli, come dallo stesso ammesso, era a conoscenza del pericolo di caduta dai bastioni, tanto che il dirigente tecnico formulò generici progetti di intervento per eliminarlo. Avrebbero dovuto essere adottati comunque provvedimenti per prevenire il pericolo, come la predisposizione di migliore illuminazione o di strutture per impedire l'accesso ai bastioni.

È ben vero che nell'attività del sito sono coinvolte altre figure tecniche che non hanno mai segnalato o eliminato il pericolo ed hanno sempre attestato la sicurezza della struttura. Tutti tali soggetti però, ad eccezione del Cini, hanno compiuto i loro sopralluoghi nelle ore diurne e non sono mai stati richiesti di valutare i pericoli in caso di accesso notturno di pubblico non trattenuto in aree soggette a controllo, lasciato libero di circolare per l'intera struttura.

Quanto al dirigente comunale che conosceva dell'apertura notturna, le sue eventuali inerzie e inadempienze dovevano essere eliminate e superate proprio dall'assessore che, senza una previa verifica da parte del dirigente, avrebbe dovuto evitare di consentire l'apertura del sito.

10. La Corte d'appello, invece, non ha condiviso l'apprezzamento espresso dal Tribunale nei confronti del Gherpelli. I compiti e le responsabilità di tale imputato, come emerge da molti documenti e dalle dichiarazioni di una teste, non comportavano attività di direzione e controllo sulla agibilità e sulla sicurezza del forte Belvedere. La stipula della convenzione con l'associazione teatro Puccini ebbe luogo per opera dell'assessore senza che il servizio diretto dall'imputato vi prendesse parte; neppure nella fase successiva relativa all'attuazione della convenzione. E' pure da escludere che tale figura avesse compiti di sorveglianza sul Forte o di controllo sulla manutenzione e lo stato della sicurezza. L'imputato era infatti ~~era~~ il capo della direzione cultura del Comune.

D'altra parte il bene fu preso in carico dall'architetto Cini che nel corso degli anni ebbe a riferire direttamente all'assessore alla cultura e non alla direzione cultura lo stato dell'immobile segnalandone pericolosità ed interventi necessari. L'imputato, dunque, non fu coinvolto in alcun modo nelle decisioni relative allo svolgimento degli spettacoli notturni. Tale mancato coinvolgimento trova d'altra parte razionale giustificazione nel fatto che la direzione cultura svolge uno compito di coordinamento tra i servizi comunali in cui è organizzata la gestione dell'attività.

11. Infine, la Corte d'appello ha ribadito l'apprezzamento del Tribunale in ordine all'inesistenza dell'aggravante, evocando anche la giurisprudenza di legittimità. Si considera che la zona adibita a spettacoli e manifestazioni era diversa da quella dell'incidente; e che l'area dell'incidente poteva essere al più oggetto di occasionale

— 8 — *Blais*

sorveglianza da parte di personale dell'associazione che aveva organizzato lo spettacolo. Si è aggiunto che, diversamente argomentando, si verrebbe incongruamente ad estendere l'area della fattispecie aggravata a tutti quei luoghi nei quali può avere occasionalmente luogo la presenza di persone che svolgono un'attività lavorativa, come vigili, poliziotti, guardiani notturni e così via. La giurisprudenza di legittimità quando ha considerato luoghi di lavoro quelli nei quali si svolgevano attività sportive, ludiche o di addestramento o altro lo ha fatto con riferimento ad infortuni verificatisi quando l'attività lavorativa che prevedeva la contestuale presenza di dipendenti ed avventori era effettivamente in corso.

12. Il ricorso del Procuratore generale è manifestamente infondato.

12.1 Per ciò che riguarda il Gherpelli le pronunzie di merito sono coerenti e precise in ordine ad un concludente apprezzamento in fatto: l'imputato non solo non ha mai avuto parte alcuna nelle questioni afferenti alla sicurezza del Forte, ma neppure era tenuto ad alcun apprezzamento al riguardo alla luce dell'organizzazione interna dell'Ente. Tale valutazione è basata su significative acquisizioni probatorie e non mostra vizi logici o giuridici. Essa, dunque, non può essere posta in discussione nella presente sede di legittimità: il ricorrente tenta di sollecitare impropriamente questa Corte ad una nuova disamina del fatto.

12. 2. Il ricorso dell'accusa pubblica è palesamente privo di pregio anche per ciò che attiene all'aggravante inerente alla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il caso impone di comprendere se si fosse in luogo di lavoro e se nell'incidente si sia concretizzato il rischio lavorativo.

Questa Corte ha già avuto occasione di occuparsi ripetutamente e condivisibilmente della definizione legale di luogo di lavoro nel cui ambito trova applicazione la disciplina antinfortunistica; anche alla luce del D. lgs. n. 81 del 2008, ma sempre alla stregua di principi sostanzialmente immutati nello sviluppo della legislazione antinfortunistica (da ultimo con analitica esposizione anche dei precedenti in materia, Sez. IV, 9 9 2105, n. 40721). A mente dell'art. 62 d.lgs. n. 81/2008, sono luoghi di lavoro quelli destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Si è chiarito che, ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede. Lo si ricava dalla definizione legale che prevede un collegamento di ordine spaziale o almeno pertinenziale tra l'azienda o l'unità produttiva e il luogo di

— 3 — *Blais*

lavoro. E lo implica la logica stessa della normativa prevenzionistica, che attribuisce obblighi prevenzionistici a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione.

Si è pure rimarcato che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di 'luogo di lavoro'; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. In particolare, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidate loro. Al contrario, non costituisce luogo di lavoro il sito nel quale un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d'opera in favore di taluno, si trovi a transitare. Vi è correlazione tra la nozione di 'luogo di lavoro' e la specifica organizzazione imprenditoriale alla quale esso ~~questo~~ accede in funzione servente; correlazione che deriva dalla necessità che si tratti di ambito spazio-funzionale governato dalle figure istituzionali del sistema prevenzionistico.

Dunque, conclusivamente, la indicata relazione spaziale e funzionale vale ad individuare il luogo di lavoro. A ciò va aggiunto che l'indicato ambito spaziale cui si connettono gli obblighi prevenzionistici non individua sempre e comunque una violazione cautelare come inosservanza della disciplina sulla sicurezza del lavoro. Occorre che l'inosservanza attenga ad una regola propria del sistema prevenzionistico; e che la violazione abbia avuto rilievo, nei reati di evento, nell'ambito di un accadimento in qualche guisa riconducibile ad una manifestazione dell'attività lavorativa. In breve, è necessario che nell'accadimento si sia manifestato il rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Tale contingenza si è manifestata con illuminante chiarezza nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del lavoratore nel cantiere irregolare. La vittima era occasionalmente un lavoratore ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente non era riferibile al contesto della prestazione lavorativa, giacché il dipendente si era introdotto nottetempo nel cantiere per sottrarre alcuni attrezzi; sicché non era in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità datoriale del gestore del sito, atteso che in quel momento non era in atto alcuna attività lavorativa (Sez. 4, del 7 maggio 1985, Rv. 171215). Il caso davvero emblematico è stato recentemente ripreso dalle Sezioni unite di questa Corte per porre in luce che la sfera di rischio costituisce l'area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che grava sul garante (S.U. 24 4 n. 2014, n. 38343, Rv. 261108).

Alla luce di tali principi è agevole cogliere che le valutazioni dei giudici di merito sono del tutto corrette. Nel sito nel quale si è verificato l'incidente non era in atto alcuna attività lavorativa: lo spettacolo notturno si svolgeva in ^{alta} ~~alta~~, distinta area.

D'altra parte, il rischio che si è concretizzato è quello di precipitazione notturna; e dunque tutt'affatto diverso da quello lavorativo.

Dunque, conclusivamente, correttamente è stata esclusa la discussa aggravante.

12.3 Dall'inammissibilità dell'impugnazione discende la definitività della pronunzia assolutoria espressa nella sede di merito nei confronti del Gherpelli.

13. Esclusa l'aggravante, il termine prescrizione massimo di sette anni e sei mesi è decorso, risalendo il fatto al 3 settembre 2006. In conseguenza, nei confronti del Siliani va adottata pronunzia di annullamento senza rinvio quanto alla statuizioni penali. Né, alla luce di quanto esposto in appresso, vi è la situazione di evidenza della prova che consenta nei suoi confronti l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

14. Il ricorso del ridetto Siliani va dunque esaminato solo con riguardo alle statuizioni civili.

Orbene al riguardo la sentenza è immune da censure.

La prima questione è afferente alla discussa posizione di garanzia afferente al ruolo di assessore dell'Amministrazione comunale. La vicenda, come spesso accade nei reati colposi, mostra un intreccio tra condotte attive ed omissive. Ma ciò nonostante non è incongrua l'utilizzazione della chiave di lettura costituita dalla figura della posizione di garanzia. Essa, nata per sintetizzare la violazione dell'obbligo giuridico di fare che fonda l'imputazione causale ai sensi dell'art. 40 capoverso cod. pen., ha assunto un significato più ampio: serve ad individuare una definita sfera di rischio ed il soggetto che è chiamata a governarla.

Sulla scorta di precedenti enunciazione della giurisprudenza di questa Corte il tema è stato recentemente affrontata dalla pronunzia delle Sezioni unite sopra citata, nell'ambito degli illeciti connessi alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; ma proponendo enunciazioni di carattere generale. Si è posto in luce che l'esigenza di limitare la forza espansiva del criterio condizionale ~~causale~~ di imputazione causale suggerisce di individuare diverse aree di rischio e parallelamente distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Si tratta di configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva distinte sfere di responsabilità gestionale separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto il gestore del rischio. L'istituto promette di limitare l'imputazione a soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli delle organizzazioni complesse. Peraltro, si è aggiunto, si verificano nella prassi differenti complesse connessioni che talvolta ostacolano la compartimentazione della

— 11 — *Blasio* —

responsabilità. Si tratta dunque di compiere un delicato lavoro di analisi incentrato sulla reale organizzazione dell'organismo al cui interno si verifica l'evento lesivo.

La pronunzia ha pure indicato la necessità di valutare, accanto all'investitura formale, anche l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di grande.

Alla luce di tali principi vanno inquadrati gli accadimenti oggetto del processo.

È emerso che all'interno del Forte del belvedere era presente un rischio di precipitazione nel vuoto dovuto alla conformazione della storica architettura; e che tale rischio era enfatizzato insidiosamente nelle ore notturne. Al riguardo le pronunzie di merito recano notazioni completamente esaustive ed immuni da censura alcuna.

Il rischio era ben noto all'assessore che lo gestiva concretamente e personalmente per ciò che attiene alle scelte di fondo afferenti alla sistemazione del manufatto ed alle modalità della sua utilizzazione.

Il ricorso è tutto incentrato su un supposto travisamento della prova in ordine alla consapevolezza del rischio. Tuttavia la documentazione prodotta piuttosto che confutare il punto di vista del giudice di merito lo conferma. E' ben vero che in un brano dell'esame dell'imputato compare un "non" riferito alla conoscenza del rischio che non ne risulta trascritto nella sentenza. Ma è pur vero che in altri passaggi dello stesso atto istruttorio emerge che l'imputato non solo era al corrente del rischio denunciato dalla caduta di un cane dal bastione ma si era personalmente attivato per governarlo; come del resto documentato pure dalla corrispondenza con la Soprintendenza alle belle arti e dagli atti afferenti ai lavori compiuti all'interno del Forte. Dunque, in breve, non può dubitarsi che l'assessore avesse responsabilmente assunto su di sé il governo dell'importante struttura affidata all'amministrazione comunale nella prospettiva di renderla pienamente fruibile da parte della comunità locale.

Ne discende che l'imputato era gestore del rischio, al più alto livello afferente alle scelte di fondo in ordine alla gestione del bene; rischio che aveva preso corpo ed aveva assunto una peculiare configurazione in relazione al programmato svolgimento di spettacoli notturni ed al rischio dovuto all'inefficace illuminazione di alcune zone degli spalti.

È ben vero che nella gestione del rischio era coinvolto anche il livello tecnico dell'organizzazione comunale. Di ciò da atto la stessa pronunzia di merito. Essa tuttavia pone in rilievo che il rischio si è concretizzato ad un livello che coinvolge le scelte di alta amministrazione o se si vuole latamente politiche di cui l'assessore aveva la responsabilità. Dunque la presenza di responsabilità concorrente al livello dirigenziale non è, in prima approssimazione, in grado di esonerare da responsabilità l'imputato.

D'altra parte non è neppure censurabile l'apprezzamento del giudice di merito che limita, in tale ambito, la responsabilità alla figura dell'assessore. Persuasivamente

— 1 2 — *Blasi* —

si considera che la delibera di giunta che autorizzò l'utilizzazione del Forte per gli spettacoli notturni fu preparata e presentata dall'imputato nei cui confronti non può certo venir meno l'imputazione per il fatto che tale iniziativa istruttoria sia stata poi trasfusa in un atto collegiale della giunta cui aderirono altri assessori che, evidentemente, non erano stati in condizione di compiere approfondimenti ulteriori rispetto a quelli esperiti dall'assessore competente.

15. Resta da esaminare il profilo propriamente colposo della vicenda; il rimprovero cioè di aver autorizzato l'utilizzazione senza che le strutture fossero state messe in sicurezza dal punto di vista strutturale e senza che fossero stati comunque adottati accorgimenti per isolare i luoghi pericolosi o per illuminarli in modo che fossero disvelate le già più volte evocate insidie notturne.

Orbene, a tale riguardo le deduzioni difensive proposte in termini di travisamento della prova affidano a questa Corte documenti che, esaminati, non sono in grado di stornare l'addebito colposo. Infatti, sebbene fossero stati compiuti lavori di risistemazione degli spalti e dei luoghi ritenuti più pericolosi, è un fatto indiscutibile che la zona in cui avvenne la caduta non era protetta.

Ciò avrebbe evidentemente richiesto di cautelare diversamente il rischio con l'adozione di misure volte, come si accennato, ad impedire l'accesso alle aree più rischiose. A tale riguardo entra in questione il ruolo svolto dagli organismi tecnici che ispezionarono i luoghi e diedero assicurazioni in ordine alla sicurezza. In proposito la sentenza d'appello considera persuasivamente che le ispezioni compiute erano avvenute di giorno e non avevano dunque avuto modo di valutare il rischio notturno già più volte indicato. D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la commissione sui pubblici spettacoli che aveva ispezionato il sito aveva redatto un atto che, esaminato da questa Corte in relazione al dedotto travisamento della prova, mostra chiaramente che l'indagine sulla sicurezza era stata esplicitamente confinata all'area in cui avveniva lo spettacolo ed alle installazioni ad esso pertinenti. Nessun apprezzamento dunque tale cruciale documento recava in ordine alla sicurezza della zona della cannoniera ed in genere degli spalti.

È ben vero che il ricorso è vivacemente focalizzato sulla sottolineature della responsabilità dell'architetto Cini che, consegnatario dell'immobile, era stato il principale interlocutore dell'assessore. Ed è anche vero che, come la sentenza pone in luce, tale dirigente aveva ispezionato i luoghi anche in ora notturna. Tuttavia tutto ciò, se da un lato rende possibile ipotizzare in linea astratta l'eventualità di concorsuale responsabilità di tale figura nell'ambito dell'istituto della cooperazione colposa, dall'altro nel ragionamento probatorio della Corte di merito risulta non dirimente. Viene razionalmente ritenuto, infatti, che la piena consapevolezza del pericolo avrebbe imposto, al livello alto della responsabilità istituzionale, una più puntuale ed esaustiva

— 13 — Blais 5

disamina del rischio e l'approntamento, di concerto con gli organi tecnici, di misure di sicurezza efficaci, sistemiche che nella specie, invece furono omesse. Tale cruciale esaustivo apprezzamento, per le ragioni già esposte, regge alle serrate critiche e fonda il giudizio di responsabilità basato sul ruolo di vertice più volte evocato.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti e delle connesse responsabilità emerge l'irrelevanza delle censure afferenti alla mancata adozione di iniziative istruttorie che, come emerge con implicita evidenza dal tenore dell'argomentazione probatoria, non avrebbero potuto modificare l'esito del giudizio.

Il ricorso deve essere quindi rigettato quanto alle statuizioni civili.

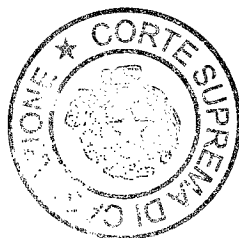
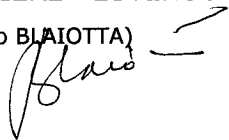
P Q M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali nei confronti di Siliani Simone perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. *Rigetta il ricorso di Siliani Simone ai fini civili.*
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Roma 29 ottobre 2015

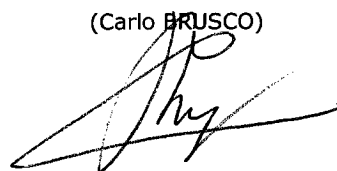
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco BLAIOTTA)



IL PRESIDENTE

(Carlo BRUSCO)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

